

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE IN CONSULENZA FAMILIARE ADERENTI ALL’A.I.C.C.e F.

PREMESSA

Le Scuole di Formazione in consulenza familiare riconosciute dall’AICCeF (denominate di seguito Scuole di formazione) e l’Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari (denominata di seguito AICCeF), firmatarie del presente Codice di autoregolamentazione,

considerato

a) Che la legge 14 gennaio 2013, n.4, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, ha introdotto nuove regole per la disciplina delle professioni intellettuali non organizzate in ordini o collegi, per coloro che liberamente le esercitano e per le Associazioni professionali che tutelano tali professionisti;

b) Che la suddetta normativa impone alle Associazioni professionali di tutelare i propri iscritti, di garantire i clienti consumatori sulla regolarità dei titoli di studio e dei diplomi professionali posseduti dai professionisti che esercitano l’attività e di vigilare sull’applicazione degli *standard qualitativi professionali* degli iscritti all’Albo professionale;

c) Che è fondamentale, per la salvaguardia e la tutela della professione di Consulente Familiare, che i Diplomi rilasciati dalle Scuole di formazione siano aderenti ai principi dello Statuto dell’AICCeF, qualificanti ai fini della professione di Consulente della coppia e

della famiglia e rispecchino *gli standard qualitativi e di qualificazione professionale* della Consulenza Familiare, come richiede la legge;

d) Che appare necessario introdurre Linee guida comuni a tutte le Scuole di Formazione in Consulenza Familiare, che rendano, possibilmente, omogenei sia i contenuti generali e metodologici della didattica impartita agli allievi, sia la peculiarità della preparazione teorica e pratica degli aspiranti diplomandi in Consulenza Familiare e sia le modalità generali di somministrazione della formazione.

Tutto ciò premesso, le Scuole di Formazione e l’AICCeF ritengono opportuno, non solo di impegnarsi a uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela degli standard di qualità del ***Diploma in Consulenza Familiare***, ma concordano anche di predisporre ed attuare il presente CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE, riguardante esclusivamente il percorso formativo triennale fino al conseguimento del Diploma in Consulenza Familiare, che possa assicurare sia l’aderenza delle metodologie di formazione ai criteri di qualificazione richiesti dal Regolamento Generale dell’A.I.C.C.e F (art.4), sia il rispetto dei principi di garanzia ed affidabilità per i clienti, e di libera concorrenza.

Il presente CODICE di AUTOREGOLAMENTAZIONE è rivolto

alle Scuole di Formazione aderenti, ed a quelle che chiederanno l'adesione, e all'A.I.C.C.e F., che con la sottoscrizione si impegnano a rispettarne i principi, le norme e le eventuali sanzioni.

La presente premessa è parte integrante del Codice stesso.

PARTE PRIMA

Linee deontologiche delle Scuole

Art.1.

Le Scuole di formazione si impegnano a condividere i principi e i valori dello Statuto dell'AICCeF e a preparare il futuro Consulente Familiare a prendersi cura del benessere della persona attuando percorsi di relazione d'aiuto, con impostazione socio-educativa, e tecniche di accoglienza che valorizzino la persona nella totalità delle sue componenti.

Art. 2

Le Scuole di formazione seguono linee comuni, concordate con l'AICCeF, nell'ammissione degli allievi, nell'espletamento della formazione teorica ed esperienziale nonché nei criteri valutativi, pur mantenendo una certa autonomia nella scelta dei contenuti dei corsi, nella didattica e nei tempi di attuazione.

Art. 3.

I **corsi triennali** di formazione in Consulenza familiare, istituiti dalle scuole di formazione, saranno aderenti al programma sancito dall'art. 4 dello Statuto dell'AICCeF e non possono avere una durata inferiore a **600** (seicento) ore complessive.

Art. 4.

Le ore di didattica dei corsi triennali di formazione sono formate da:

- Training group o laboratori esperienziali
- lezioni teoriche

- lezioni modulo AICCeF
- seminari esperienziali residenziali
- E-learning
- autoascolto e composizione vissuti personali
- apprendistato tramite attività esperienziali, simulate, specchio unidirezionale (ove possibile),
- lettura di testi obbligatori.

Art. 5.

Moduli essenziali per il triennio:

- 1) Studio delle scuole teoriche di riferimento, con particolare attenzione all'applicazione socio educativa. Si consiglia di sviluppare il seguente modulo nel corso dell'intero triennio.
- 2) Apprendimento di atteggiamenti, tecniche e strumenti della consulenza socio educativa. E' opportuno che il presente modulo si sviluppi almeno dal secondo anno.
- 3) Studio delle dinamiche educativo-familiari, con particolare attenzione di queste in consulenza.
- 4) Studio delle dinamiche di coppia. E' opportuno che sia sviluppato almeno dal secondo anno.

Art. 6.

Le Scuole di formazione, nella persona dei loro Direttori, si impegnano a depositare presso la Segreteria AICCeF il programma formativo triennale, a partecipare ad almeno un incontro programmatico annuale, tra loro e con i rappresentanti dell'AICCeF, per confrontare, con spirito di collaborazione e di condivisione, le linee didattiche e discutere eventuali modifiche o miglioramenti alle metodologie formative. Ogni variazione del programma formativo va sottoposta all'approvazione del Comitato di Controllo e del Consiglio Direttivo se non aderente all'art.4 dello Statuto dell'AICCeF.

PARTE SECONDA

Tutela e garanzia degli allievi.

Art. 7.

Per poter accedere al **corso triennale** in Consulenza familiare ed ottenere il Diploma di Consulente della coppia e della famiglia presso le Scuole di formazione gli allievi devono:

- avere la maggiore età;
- possedere come titolo di studio la laurea o il diploma di scuola superiore quinquennale;
- superare un colloquio motivazionale, in cui si accerterà, servendosi anche di questionari o moduli, della formazione culturale di base, della motivazione che spinge la persona a frequentare la scuola, nonché delle aspettative che ripone in essa. Particolare cura sarà dedicata a valutare se la persona è motivata a lavorare su se stessa, se possiede la duttilità che le consenta di mettersi in gioco e sia indenne da problematiche psicologiche rilevanti, tali da richiedere altri tipi di interventi più idonei e mirati. *Il colloquio è tenuto da un Conduttore della Scuola di formazione e dal Tutor del corso.*

Art. 8.

L'allievo accolto nella scuola di formazione **stipula un contratto triennale** (parte integrante di questo Codice come Allegato 1) in cui si impegna ad accettarne il regolamento e a seguirne diligentemente il percorso formativo in tutte le fasi previste. L'allievo deve essere informato che durante la frequenza del triennio è tenuto, ove previsto, ad associarsi alla scuola versando la quota annuale ed il pagamento annuo del corso di formazione; che i passaggi agli anni successivi e l'ammissione alla discussione della tesi non sono passaggi

automatici, ma frutto di verifiche di apprendimento che comprendono momenti sistematici, variamente organizzati di apprendistato e di supervisione al fine di riscontrare le competenze dell'allievo.

La valutazione per l'avanzamento è di competenza dello staff della scuola.

Come strumento di valutazione dovranno essere usate specifiche griglie, strutturate per aree, che misureranno i vari livelli di conoscenza e maturazione dell'allievo secondo gli aspetti cognitivi ed emozionali. Per garantire univocità di valutazione nel corso del triennio ci sarà un unico conduttore di Training Group o Laboratori Esperienziali, che per la valutazione farà riferimento anche a schede di valutazione appositamente realizzate dallo staff dei conduttori. Le schede faranno riferimento ai criteri indicati nell'art.9.

Art. 9.

La valutazione del percorso formativo:

-Indicatori generali della valutazione.

SAPER ESSERE.

Disponibilità all'autoascolto e alla condivisione.

Consapevolezza – congruenza.

Accoglienza - sospensione del giudizio.

Ascolto – empatia

Rispetto – non direttività.

SAPER FARE.

Impegno – partecipazione.

Conoscenze – competenze.

Concretizzazione e applicazione ai percorsi e alle fasi della consulenza.

-Strumenti della valutazione.

Entro la fine di ogni anno formativo è previsto che gli allievi:

- producano almeno una relazione sui propri vissuti ed una tesina di approfondimento teorico;

- sostengano un colloquio sul percorso formativo effettuato.

- al terzo anno si prevede la compilazione e la discussione di una tesi teorico/esperienziale inerente le materie trattate.

Art. 10.

La Scuola rilascerà all'allievo ricevuta fiscale dei pagamenti effettuati e, ove richieste, certificazioni relative all'iscrizione e frequenza per gli usi consentiti dalla legge .

Art. 11.

Per garantire agli allievi lo stesso servizio formativo le Scuole di formazione si impegnano a rispettare, e far rispettare alle proprie sedi periferiche, le linee guida presenti in questo Codice di Autoregolamentazione. Inoltre, per consentire l'analisi effettiva della qualità del servizio offerto, metteranno a disposizione degli allievi appositi questionari di gradimento sui Conduttori-Docenti –Tutor .

Art. 12.

Conclusione del percorso formativo:

a) Al termine del terzo anno l'allievo, in regola con il percorso formativo, riceverà un **Attestato di frequenza** per gli usi consentiti dalla legge. Successivamente il conduttore farà un colloquio/esame individuale con ogni allievo al quale mostrerà la scheda di valutazione precedentemente compilata. Durante l'esame il conduttore sarà affiancato dal direttore della scuola (o suo delegato) o dal Tutor della sede periferica.

b) Per accedere alla tesi di Diploma l'allievo dovrà aver prodotto tutti i lavori richiesti, superato positivamente il colloquio finale ed essere in regola con i pagamenti. La Tesi deve essere richiesta entro la fine del terzo anno ed essere discussa entro dodici mesi dalla fine del

triennio. L'allievo, per la stesura compilativa della tesi, avrà come riferimento, guida e sostegno il conduttore del triennio che sarà anche Relatore di tesi.

c) La tesi di diploma di Consulente Familiare è un momento di bilancio, una occasione per una elaborazione critica dell'esperienza fatta durante la formazione. L'attenzione non va focalizzata tanto allo svolgimento dell'argomento in sé, quanto all'esperienza di crescita e cambiamento che il periodo di formazione ha determinato nella vita personale a livello umano sociale, psicologico, affettivo, relazionale e cognitivo. La tesi diventa, in questo senso, la traduzione verbalizzata di un aspetto specifico del percorso fatto, che ha toccato in modo particolare il proprio vissuto. L'autentico textus scritto diventa, allora, il proprio tessuto esistenziale alla luce della metodologia socio-educativa alla consulenza familiare approvata dall'AICCeF che fa da base teorica fondativa all'intero lavoro proposto.

d) Nessun ulteriore percorso è previsto per l'allievo per il conseguimento del diploma.

e) Se l'allievo per comprovati motivi , non riesce a diplomarsi entro i dodici mesi successivi alla fine del triennio può chiedere alla Direzione della Scuola una proroga. Nel caso vengano superati tre anni dalla fine del corso l'allievo dovrà ripetere il terzo anno, data la peculiarità di formazione essenzialmente esperienziale oltre che teorica. I singoli casi e/o le eccezioni verranno valutate di volta in volta dalla direzione della Scuola.

f) Almeno un mese prima della discussione la tesi va presentata presso la segreteria della Scuola in tre copie. La

Commissione di valutazione e discussione della tesi di diploma è formata da tre componenti, tra cui il relatore.

Art. 13.

Il diploma viene rilasciato a quegli allievi che abbiano dimostrato di corrispondere in tutto al profilo del Consulente Familiare, formato da tre livelli: **attitudini personali, capacità relazionali, capacità tecniche**. In caso di insufficienti attitudini personali e/o uno scarso livello delle competenze necessarie per l'esercizio delle attività, il percorso formativo si concluderà con l'**Attestato di frequenza** e non potrà accedere all'iter del diploma.

La circostanza deve essere comunicata per iscritto all'allievo, indicandone le motivazioni ed inviata per conoscenza all'AICCeF.

Art. 14.

Alla fine di ogni anno formativo l'allievo compilerà, in forma anonima, un questionario di efficacia/gradimento volto a rilevare i punti di forza e le criticità del percorso formativo.

Art. 15.

Il passaggio di un allievo da una Scuola riconosciuta all'altra è possibile all'inizio di ogni anno del corso di formazione. La domanda dovrà essere rivolta dall'allievo alla Scuola cedente e a quella ricevente. La Scuola cedente certificherà lo stato di apprendimento dell'allievo e l'anno di corso da sostenere.

Art. 16.

Nel caso che dalla certificazione del passaggio ad altra Scuola siano trascorsi più di due anni accademici la Scuola ricevente ha la facoltà di far ripetere l'ultimo anno.

Nel caso che dalla certificazione del passaggio ad altra Scuola, relativa

all'intero triennio, siano trascorsi più di due anni accademici la Scuola ricevente ha la facoltà di far ripetere il terzo anno.

In caso di richiesta di passaggio ad altra Scuola dopo l'effettuazione dell'intero triennio e con attestato di frequenza ed esame di idoneità, la tesi di Diploma deve essere concordata con la Scuola ricevente che, se accoglie l'istanza, indicherà un Relatore di Tesi.

Parte terza

Conduttori, docenti e tutor

Art. 17.

Il conduttore dei corsi di formazioni delle Scuole deve essere:

- Consulente Familiare da almeno sei anni, iscritto all'Aiccef in qualità di Socio Effettivo da almeno 4 anni e svolgere regolarmente l'attività di consulenza familiare..

- persona attenta, empatica, accogliente, congruente e aperta all'ascolto profondo dell'altro; e non deve usare tecniche suggestive o manipolative;

- in possesso, preferibilmente, di laurea in scienze dell'educazione, in scienze pedagogiche, filosofiche, psicologiche, sociologiche o altre scienze affini;

- potranno essere scelti come Conduttori i Consulenti Familiari Soci Effettivi AICCeF anche senza laurea ma particolarmente preparati e con notevole e comprovata esperienza nella conduzione dei gruppi.

Art. 18

Le persone aventi i requisiti sopracitati possono fare domanda scritta, con allegato CV, alla Direzione della Scuola di formazione che valuterà l'eventuale ammissione attraverso un colloquio motivazionale e un eventuale periodo di prova.

Art. 19.

La formazione del conduttore si completa con:

-l'affiancamento a un Consulente Familiare Conduttore esperto per almeno un triennio nella conduzione di un intero Corso di Scuola per Consulenti in funzione di osservatore (I anno) e co-conduttore (II e III anno).

- l'acquisizione di un'ampia formazione teorica sulla conduzione di gruppi e gestione delle dinamiche che in essi si sviluppano, che verrà accertata e valutata dal conduttore esperto e dall'equipe formativa.

Durante il periodo di tirocinio il conduttore dovrà redigere almeno due vissuti personali per ogni annualità ed effettuerà la supervisione periodica con il supervisore della scuola.

Egli avrà inoltre, accesso ai vademecum della scuola, ai vissuti degli allievi, impegnandosi al rispetto del segreto professionale, e dovrà seguire le linee programmatiche e filosofiche della scuola, accettandone la metodologia, e condividerne il regolamento.

Art. 20

Alla fine del percorso verrà rilasciato dal direttore della Scuola di Formazione un Attestato di Conduttore di Training Group e Seminari Esperienziali, certificato dall'equipe formativa.

Tale attestato, se rilasciato sulla base delle linee guida del presente articolo, viene riconosciuto e certificato dall'Aiccef.

Art. 21

I Docenti delle lezioni teoriche delle Scuole di formazioni devono:

- Avere ampia formazione e comprovata conoscenza nelle materie oggetto d'insegnamento.

- Spiccata capacità nel coniugare sapere e fare, attività teorica ed esperienziale.

- Essere empatico, avere una comunicazione efficace e padronanza della materia e conoscere il programma di formazione della scuola.

- Essere, preferibilmente, consulenti familiari, in modo da poter trattare l'argomento di lezione facendo riferimento alla consulenza familiare e agli obiettivi specifici per il lavoro del futuro consulente. Nel caso di docenti non formati alla consulenza familiare sarà cura della scuola far conoscere preventivamente la funzione che svolge il consulente familiare al fine di dare attraverso le lezioni non solo una formazione specifica sull'argomento ma anche un taglio teorico legato specificamente agli ambiti in cui il CF opera.

- Redigere le dispense o le slides sull'argomento che tratta.

In sintesi la scelta dovrà avvenire in ordine di priorità tra:

-Docenti Consulenti Familiari.

-Docenti scelti tra professionisti operanti all'interno delle strutture ove operano Consulenti Familiari.

-Docenti esterni che condividano l'impostazione e le modalità proprie della consulenza familiare.

Art.22.

Il Tutor del Corso deve:

- Organizzare un incontro pubblico informativo territoriale dove venga illustrato il percorso formativo della Scuola, divulgare materiale pubblicitario del corso e raccogliere le iscrizioni

- Organizzare la seduta per i colloqui di selezione mediante lettera d'invito agli aspiranti allievi.

- Organizzare dello spazio fisico dell'aula al fine di favorire un'interazione efficace ed efficiente tra i partecipanti al corso e i docenti/conduttori;

- Compilare elenco iscritti con i dati personali e inviarli prontamente alla segreteria della scuola
 - Affidare le lezioni teoriche a docenti locali purché tali docenti abbiano i requisiti descritti nel presente Codice di Autoregolamentazione. Diversamente presenta all'inizio dell'anno la richiesta dei docenti alla segreteria della scuola di riferimento.
 - Tenere i registri delle presenze, preparare le cartelline di inizio corso con lettera di benvenuto della Scuola e della sede locale, distribuire il calendario, e il programma dell'anno e la bibliografia
 - Curare l'accoglienza di docenti e studenti e la rilevazione delle esigenze espresse dagli allievi di cui può farsi portavoce presso la docenza o l'intero staff formativo;
 - Compilare l'elenco dei partecipanti alle maratone o ai seminari esperienziali per favorire la segreteria della scuola nelle operazioni organizzative.
 - Ordinare e distribuire per tempo le dispense per gli allievi
 - Occuparsi di sollecitare il pagamento delle quote e tenere i contatti con la segreteria
 - Distribuire e raccogliere in forma riservata le schede di gradimento degli allievi rispetto ai TG e lezioni teoriche e le invia al Direttivo della Scuola
 - Partecipare, insieme al Responsabile della Struttura che ospita una sede periferica, ad un incontro annuale presso la Sede centrale della scuola per relazionare sull'andamento dell'anno in corso, fare proposte organizzative e riportare le richieste degli allievi.
- Questa figura viene nominata congiuntamente, in forma volontaria o remunerata, dalla Scuola di formazione e

il Responsabile della sede periferica ed ha funzioni di raccordo, di confronto e mediazione tra la sede centrale, i conduttori, i docenti e gli allievi. In sintesi la scelta dovrà avvenire in ordine di priorità tra:

- Consulenti familiari Soci Effettivi.
- Il Responsabile della struttura ospitante o Direttore di Consultorio.
- Consulenti familiari Soci Aggregati.

Nel caso il corso triennale nasca in una sede dove sono assenti queste figure ci si può avvalere di Professionisti che condividono l'impostazione e le modalità proprie della consulenza familiare.

Art. 23

Per il **modulo AICCeF di 9 ore** (una lezione per ogni annualità o intera giornata in forma di seminario) verranno utilizzati docenti appositamente formati dal Consiglio Direttivo. Ogni Scuola è invitata pertanto a rivolgersi all'AICCeF per avere l'elenco dei docenti.

PARTE QUARTA. Il Comitato di Controllo

Art. 24

E' costituito il Comitato di Controllo delle Scuole di formazione firmatarie del presente Codice, quale organo garante degli interessi generali delle Scuole di formazione, degli allievi e dell'AICCeF, in qualità di Associazione professionale.

Art. 25

Il Comitato di controllo ha lo scopo di:

- vigilare sull'applicazione del presente Codice di Autoregolamentazione;
- dirimere le controversie nate tra le Scuole e gli Allievi,
- dirimere le controversie tra diverse Scuole di formazione;

Art. 26

Il Comitato di Controllo è composto da membri effettivi e membri supplenti.

Sono membri effettivi di diritto:

- il Presidente dell'AICCeF.
- I Direttori delle Scuole di formazione.

Sono membri supplenti:

- Il Vice Presidente dell'AICCeF
- Un rappresentante per ogni scuola di formazione.

I membri del Comitato di Controllo durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

Il Presidente del Comitato è il rappresentante dell'AICCeF.

Art. 27.

I membri del Comitato di Controllo svolgono le loro funzioni secondo il proprio libero convincimento e nell'interesse generale, e solo indirettamente tutelano gli interessi delle singole Scuole.

Art. 28

Il Comitato di Controllo ha sede presso la sede dell'AICCeF si riunisce tutte le volte che se ne presenti la necessità, su convocazione del Presidente. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno 2/3 dei componenti e delibera con il voto della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. In caso di applicazione di sanzioni il Comitato delibera all'unanimità dei presenti.

Art. 29

Chiunque ritenga di aver subito una disparità o un disagio dall'applicazione o dalla non applicazione del presente Codice o dal comportamento di una

Scuola di formazione può segnalarlo per iscritto al Comitato di Controllo oppure al Presidente dell'AICCeF.

Il presidente del Comitato, informato, aprirà un procedimento e fisserà la riunione del Comitato di Controllo per la discussione del caso.

Art. 30

Il Comitato può sentire le parti interessate anche in riunione. Le decisioni vengono immediatamente comunicate alle parti interessate. Le decisioni del Comitato sono definitive e inappellabili.

Art. 31

Le Scuole di formazione che hanno firmato il presente Codice sono tenute ad osservare le decisioni del Comitato di controllo e di darne immediata attuazione.

Art. 32

Qualora la Scuola, che è tenuta ad uniformarsi alle decisioni del Comitato di Controllo non vi si attenga nei tempi previsti oppure non ne dia prova certa, il Comitato deve inviare una lettera di diffida a dare attuazione alla delibera entro trenta giorni, inviandone copia per conoscenza al presidente dell'AICCeF.

Art. 33

Qualora, anche dopo la lettera di diffida la Scuola di formazione non abbia ottemperato alla decisione, il Comitato di controllo sancisce la sospensione dell'adesione presso l'AICCeF per sei mesi.

Trascorso questo periodo, se la Scuola di formazione non abbia ancora ottemperato, l'AICCeF revoca il riconoscimento.

Letto, approvato e sottoscritto a Bologna il 20 ottobre 2013

Presidente AICCeF Rita Roberto

Direttori delle Scuole di Formazione.

CCFPR di Bologna: Raffaello Rossi

Centro La Famiglia di Napoli: Stefania Sinigaglia

SICoF di Roma: Marina Piccialuti

Scuola Pugliese di Formazione di Taranto: Rosa Doria

CISPeF di Frosinone: Ermanno D'Onofrio.